

**Regolamento
sull'utilizzazione delle acque**
(del 29 aprile 2003)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la Legge sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002,

decreta:

Autorità competente

Art. 1 L'Ufficio dell'energia (UEn) del Dipartimento delle finanze e dell'economia esercita le competenze attribuite dalla legge al Consiglio di Stato e al Dipartimento, salvo disposizione contraria del presente Regolamento.

Concessioni:

Contenuti della domanda (art. 5)

Art. 2 ¹Ogni domanda di concessione deve contenere:

- a) le generalità dell'istante. Se la domanda viene presentata da una società devono essere indicati gli organi nei modi previsti dal Codice delle obbligazioni;
- b) un piano di situazione rilasciato dal geometra revisore con l'ubicazione delle principali opere progettate;
- c) un profilo longitudinale;
- d) la denominazione del lago e del corso d'acqua che si vuole utilizzare;
- e) lo scopo per cui la derivazione è richiesta e la quantità di acqua da derivare;
- f) una descrizione degli impianti:
 - presa d'acqua con l'indicazione delle coordinate e della quota,
 - sbarramento e relative quote,
 - opere di accumulazione o per l'utilizzazione a pelo libero, condotte di adduzione e canale di scarico, camera di messa in pressione, pozzo piezometrico e condotta forzata;
 - centrale,
 - impianti di pompaggio,
 - curva delle portate dei corsi d'acqua utilizzati non influenzate da sbarramenti, prelievi o apporti d'acqua,
 - curva delle portate utilizzabili,
 - volume di accumulazione,
 - caduta lorda,
 - caduta netta,
 - capacità di produzione;
- g) un preventivo sui costi di costruzione e un piano di finanziamento;
- h) un rapporto sull'impatto ambientale e un rapporto sui deflussi minimi, ai sensi della legislazione federale;
- i) indicazioni sul trasporto e l'utilizzazione dell'energia elettrica;
- l) eventualmente un rapporto geologico.

²L'UEn può concedere delle deroghe al cpv. 1 nel caso di modifica o rinnovo di concessioni per impianti esistenti.

Pubblicazioni (art. 6)

Art. 3 ¹Le domande di concessione che soddisfano i requisiti formali di cui all'art. 2 del presente Regolamento sono pubblicate per un periodo di 30 giorni.

²I Comuni formulano il loro preavviso entro un termine di 30 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione.

Inizio (art. 7 e 15)

Art. 4 Ultimate le opere il concessionario informerà l'UEn, il quale accertata la conformità alla concessione, stabilisce la data di inizio della medesima.

Esecuzione d'ufficio (art. 11)

Art. 5 Qualora il concessionario non eseguisse i lavori di cui all'art. 11 della Legge sull'utilizzazione delle acque, il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) potrà farli eseguire d'ufficio. Le spese saranno a carico del concessionario.

Obblighi del concessionario (art. 14)

Art. 6 Il DFE è competente per ordinare l'esecuzione delle opere atte a stabilire e garantire il buon regime delle acque e ad impedire qualsiasi danno, nonché per ordinare la conservazione parziale o totale delle opere.

Autorizzazioni: Contenuti della domanda (art. 25)

Art. 7 ¹Ogni domanda di autorizzazione oltre all'apposito formulario, da richiedere all'UEn, deve contenere:

- a) le generalità dell'istante. Se la domanda viene presentata da una società devono essere indicati gli organi nei modi previsti dal Codice delle obbligazioni;
- b) un piano di situazione rilasciato dal geometra revisore con l'ubicazione delle principali opere progettate;
- c) un profilo longitudinale;
- d) la documentazione del lago e del corso d'acqua che si vuole utilizzare;
- e) lo scopo per cui la derivazione è richiesta e la quantità di acqua da derivare;
- f) una descrizione delle principali opere dell'impianto con l'indicazione delle coordinate e della quota;
- g) per impianti destinati alla produzione di energia elettrica con una potenza lorda media fino a 50 kW, vale quanto richiesto all'articolo 2 cpv. 1 lett. f del presente Regolamento.

²L'UEn può concedere delle deroghe al cpv. 1 e semplificare le formalità richieste nel caso di utilizzazioni temporanee o di lieve importanza o nel caso di modifica o rinnovo di autorizzazioni per impianti esistenti.

Pubblicazione (art. 25)

Art. 8 ¹Le domande di autorizzazione che soddisfano i requisiti formali di cui all'art. 7 del presente Regolamento sono pubblicate per un periodo di 15 giorni.

²I Comuni formulano il loro preavviso entro un termine di 15 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione.

Tasse (art. 29)

Art. 9 Le autorizzazioni sono soggette alle seguenti tasse annuali da versare entro il 31 gennaio per l'anno successivo:

- a) prelievi a scopo industriale per il lavaggio di inerti, per il raffreddamento di macchine, per il raffreddamento di locali e per l'alimentazione di pompe di calore, fino a 5 l/s fr. 150.--, per ogni litro in più fr. 30.--;
- b) prelievi per allevamenti piscicoli fino a 5 l/s fr. 150.--, per ogni litro in più fr. 30.--;
- c) prelievi per approvvigionamento privato in acqua potabile o sanitaria fino a 5 l/s fr. 150.--, per ogni litro in più fr. 30.--;
- d) prelievi per il riempimento di piscine con impianto di filtraggio fr. 150.-- + fr. 2.-- per mc di volume del bacino (al massimo 3 riempimenti annui);
- e) sono esonerati dal pagamento di qualsiasi tassa i prelievi di interesse pubblico finalizzati all'approvvigionamento in acqua potabile.

Vigilanza: in generale (art. 2 cpv. 2)

Art. 10 ¹L'UEn è incaricato di vigilare al corretto adempimento delle condizioni imposte ai titolari di concessioni e autorizzazioni.

²A tal fine i titolari devono garantire l'accesso agli impianti e alle installazioni e fornire tutte le informazioni che verranno richieste relative all'esercizio dell'impianto e all'utilizzazione dell'energia prodotta.

Abusi (art. 13, 28 e 31)

³L'UEn informerà l'autorità concedente di eventuali abusi commessi dai titolari.

Contravvenzioni (art. 31)

Art. 11 Le contravvenzioni alla presente legge sono punite:

- dall'UEn per le multe fino a fr. 5'000.--;
- dalla Divisione delle risorse per le multe da fr. 5'000.-- a fr. 10'000.--;
- dal DFE per le multe da fr. 10'000.-- a fr. 100'000.--.

Abrogazioni

Art. 12 Il presente Regolamento abroga:

- il Regolamento per l'esecuzione della legge cantonale sull'utilizzazione delle acque del 28 novembre 1895;
- il regolamento sul catasto dei diritti d'acqua del 31 maggio 1899;
- il decreto circa l'insinuazione delle domande di concessione per utilizzazione di acque pubbliche del 9 gennaio 1896;
- il decreto esecutivo in applicazione degli art. 32 al 37, 70 e 71 della Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche dell'11 giugno 1918;
- il decreto esecutivo concernente il riordino del catasto delle acque pubbliche del 30 marzo 1954.

Entrata in vigore

Art. 13 Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.¹

Publicato nel BU **2003**, 166.

¹ Entrata in vigore: 2 maggio 2003 - BU 2003, 163.